

ALLEGATO B

- 1) Con il presente provvedimento, Le Aree Vocate alla Caccia al Cinghiale vengono affidate, a titolo di concessione temporanea, alle squadre risultate assegnatarie a seguito dell'istruttoria effettuata dal STP di Benevento.
- 2) Le AVCC che non risultino assegnate, per assenza di richieste o per insussistenza dei necessari requisiti da parte dei richiedenti, potranno essere assegnate, previa richiesta, e secondo i criteri previsti dal Disciplinare di cui al Decreto n. 107/2018, a squadre non risultate assegnatarie di alcuna AVCC.
- 3) Da parte della Regione Campania, attraverso il STP di Benevento, dette concessioni sono sempre revocabili, o possono essere soggette a sospensione, nei casi previsti di inadempienze, nonché nei seguenti casi.
- 4) Il capo caccia della squadra assegnataria è tenuto alla verifica delle posizioni di ciascun iscritto della squadra, al pieno rispetto, pena la revoca, di quanto previsto dal Calendario venatorio 2018-2019 in materia di prescrizioni relative alle battute di caccia al cinghiale, dei criteri di sicurezza per i partecipanti alla battuta e di soggetti terzi e beni altrui, nonché di tutto quanto previsto dal "disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella provincia di Benevento" approvato con *Decreto Dirigenziale Regionale n. 107 del 16.08.2018*. I tesserini dei componenti le squadre di caccia e degli stessi capocaccia dovranno risultare vidimati alla data del 15.09.2018. In mancanza di tale vidimazione l'autorizzazione alla caccia al cinghiale del cacciatore carente verrà negata. Se trattasi di Capocaccia, decade la concessione dell'Area. Qualora il numero di cacciatori con tesserino non vidimato, e dunque non autorizzati alla caccia al cinghiale, fosse tale da non far raggiungere alla propria squadra il numero minimo di cacciatori necessario all'ottenimento della concessione dell'AVCC, la concessione stessa non verrà concessa ovvero sarà revocata.
- 5) E' fatto obbligo al capocaccia, della squadra assegnataria di un'AVCC, di attenersi al pieno rispetto delle disposizioni contenute in normativa nazionale e regionale con particolare riferimento al divieto assoluto di caccia in aree naturali protette, zone S.I.C. e Z.P.S., e al divieto di caccia in aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, ancorché le stesse risultino inserite nell'AVCC di competenza. A fronte di violazioni di dette norme, la concessione sarà revocata.
- 6) Qualora ai controlli di veridicità delle Dichiarazioni sostitutive rilasciate in vista dell'ottenimento della concessione delle AVCC, risultino irregolarità o false o mendaci dichiarazioni, oltre le altre sanzioni previste dalle leggi, la concessione dell'AVCC verrà revocata. Analoga sanzione verrà comminata qualora una squadra non annoveri al suo interno un cacciatore formato, come invece prescritto.
- 7) Entro l'inizio dell'attività venatoria di caccia al cinghiale, ciascuna squadra dovrà comunicare al STP di Benevento un indirizzo di posta elettronica, sotto la gestione diretta del caposquadra, utile a consentire taluni controlli sulle attività venatorie da parte della Regione Campania-STP di Benevento e, in particolare, tramite cui inoltrare il registro giornaliero della caccia, entro l'orario d'inizio dell'attività, onde consentire gli opportuni controlli da parte degli enti preposti. Il mancato inoltro di che trattasi, ovvero false oppure omesse dichiarazioni in tale occasione, oltre a tutte le altre sanzioni previste in tali casi, potranno dare adito, se opportune, a sospensioni o revoche della concessione.
- 8) Le Aree Vocate alla Caccia al Cinghiale non assegnate e neppure richieste da squadre non assegnatarie di altre Aree, ovvero oggetto di sospensioni o di revoca alle iniziali squadre assegnatarie, potranno, in alternativa o in aggiunta a quanto previsto al presente Art. 2, essere assegnate in rotazione alle squadre non risultate assegnatarie di AVCC.